

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE

(Le Condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ELEA FINANCE S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e amm.va: Via Fienile 1 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (C.D. Albo Unico) al numero 205
Reg. Soc. Trib. Di Napoli C.C.I.A.A. di Napoli
Repertorio Economico Amm: NA – 799444 | C.F. 06170781212 P.IVA 06170781212

Capitale Sociale EUR 3.000.000,00 - i.v.

Tel. 00 39 081 8420136 – Fax 00 39 081 3176871 | E-mail: info@eleafinance.it | pec: eleafinancespa@pec.it
Sito internet: www.eleafinance.it

Ufficio reclami:
Via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – indirizzo e-mail: ufficio.reclami@eleafinance.it

(Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, in questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni previste ex art. 67-quinquies del Codice del consumo)¹

¹ Le informazioni relative al Cliente riguardano:

- l'identità del Cliente e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il Cliente è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e Cliente;
- l'identità del rappresentante del Cliente stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
- se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal Cliente, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- se il Cliente è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il Cliente è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- qualora l'attività del Cliente sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE

Correlato ad un rapporto di Factoring pro-solvendo o pro-soluto, Elea può concedere - in casi particolari - delle anticipazioni straordinarie a rientro libero oppure a rientro predeterminato. Si tratta di un'apertura di una linea di credito.

Che cos'è l'apertura di una linea di credito?

In generale, il finanziamento sotto la forma dell'**apertura di una linea di credito** è quella operazione posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario (accreditante), con lo scopo di concedere l'utilizzo di una certa somma di denaro, per un determinato periodo di tempo, con la facoltà per l'altra parte (cliente/accreditato) di prelevarla periodicamente in diverse *tranche* e con l'obbligo di restituirla comprensiva degli interessi maturati, nelle modalità contrattualmente stabilite.

Nel dettaglio, con la **linea di credito**, la Finanziaria accreditante mette a disposizione del cliente accreditato, nei limiti del credito concesso, una disponibilità monetaria, che può essere utilizzata attraverso periodici prelievi, con corrispondente rimborso finale del credito concesso.

La **funzione economica** di questa operazione è quella di finanziare imprese che lo richiedano soddisfare bisogni finanziari nascenti nel tempo.

Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione?

I **rischi tipici** dell'operazione di apertura di una linea di credito sono, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente si assume, innanzitutto, l'obbligo della restituzione della somma finanziata, nel rispetto delle eventuali scadenze previste, con gli interessi pattuiti, rischiando in caso contrario l'addebito degli interessi di mora, e/o anche l'addebito dell'eventuale penale prevista. Resta inteso, che ogni somma comunque prelevata dal cliente accreditato, dovrà essere definitivamente restituita alla Finanziaria, entro e non oltre la scadenza finale della presente operazione contrattualmente stabilita. A tale data dovrà essere corrisposto alla finanziaria ogni e qualsiasi altra somma comunque dovuta alla stessa, ivi compresi gli interessi maturati.

Il cliente ha, inoltre, l'obbligo di richiedere alla Finanziaria, ogni utilizzo con un preavviso scritto irrevocabile così come contrattualmente convenuto, indicandone altresì al suo interno, anche l'importo richiesto.

Giacché per ogni singolo utilizzo può essere contrattualmente fissato un termine massimo di durata, qualora il cliente non restituisca alla scadenza prefissata anche un solo utilizzo, si accolla il rischio che la finanziaria accreditante lo consideri decaduto dal beneficio del termine ex Art.1186 C.C.

Poiché la Finanziaria accreditante si riserva la facoltà, ex Art.1845 C.C., di recedere dal contratto anche prima dell'eventuale scadenza, seppure in assenza di giusta causa, sul cliente accreditato grava anche il rischio che tale recesso sospenda immediatamente l'erogazione del finanziamento, salvo un termine di almeno 30 (trenta) giorni concesso al cliente per la restituzione degli eventuali utilizzi in corso e dei relativi accessori.

Il cliente resta, comunque, responsabile per le personali vicende della sua attività economico-finanziaria, con il rischio dunque di decadere dal beneficio del termine e di essere costretto a restituire immediatamente la somma mutuata, laddove diminuiscano le garanzie date o promesse alla Finanziaria.

Sul piano economico e finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare esigenze di finanziamento, il cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento, assumendo l'impegno irrevocabile a rimborsare per tutta la durata del contratto la somma accreditata con i relativi interessi, tramite i periodici rimborsi così come stabiliti nell'allegato contratto.

Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi degli utilizzi sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad es., l'Euribor), si assume il rischio che detti rimborsi possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione?

Il corrispettivo di questa operazione di finanziamento è la controprestazione, da parte del cliente, del pagamento degli interessi maturati sulle somme erogate e degli eventuali compensi contrattualmente stabiliti, nonché del rimborso di tutte le spese e/o commissioni necessarie per le attività preliminari di istruttoria e successive (notifiche, erariali, etc.) inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale, appositamente dettagliate nel contratto.

E' fatto espresso divieto, in capo alla Finanziaria, di pattuire un tasso usurario. Ai sensi del D.lgs. n.141/2010 l'Intermediario non potrà mai determinare i tassi operando un rinvio agli usi, così come non potrà applicare condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, pena la nullità della pattuizione.

Inoltre, in caso di ritardato pagamento dei compensi spettanti all'Intermediario rispetto alle scadenze stabilite nell'allegato contratto, decorrono anche gli **interessi di mora**, nella misura indicata nel singolo Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del

contratto e comunque nei limiti del tasso soglia valido nel periodo; sono eventualmente dovute le spese di recupero giudiziale, nei limiti delle tariffe vigenti o dell'importo stabilito dal giudice sempre nel rispetto del tasso soglia valevole per il periodo.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI			
Tasso Fisso	Tasso nominale annuo con addebito degli interessi con periodicità di liquidazione mensile.	7,00%	
Tasso indicizzato	Tasso nominale annuo pari al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) maggiorato di uno spread. Periodicità della liquidazione degli interessi: mensile. In presenza di tassi indicizzati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Fermo restando lo spread, in ogni caso, al valore del parametro di riferimento, viene comunque attribuito una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.	Euribor 3M + spread 7,00%	
Tasso di mora	Tasso di mora pari al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) maggiorato di uno spread.	Euribor 3M + spread 9,00%	
ALTRE CONDIZIONI PRATICATE			Inclusione nel TEG
Commissioni su esposizione	Da calcolarsi sul valore nominale delle erogazioni	6,00%	SI
Spese Tenuta Conto	Da addebitarsi con la stessa periodicità dell'addebito degli interessi per ogni conto o sottoconto aperto per la gestione del rapporto per mese o frazione di mese	€ 100,00	SI
Spese per Insoluti	Da addebitarsi per ogni effetto insoluto	€ 50,00	NO
Spese "handling" per Bonifico	Da addebitarsi per ogni singolo bonifico	€ 30,00	SI
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dalla società anche virtualmente	RECUPERO INTEGRALE	NO
Istruttoria pratica (una tantum)	Addebitata in seguito all'istruttoria effettuata da Elea Finance Spa su richiesta del cliente dopo l'invio dei documenti fiscali, la firma della richiesta di Factoring, dell'attestazione della ricezione dei documenti e de questionario Factoring.	€ 1.000,00	SI
Rinnovo pratica (annuale)	Da pagare ogni anno alla scadenza della pratica di affidamento ed a fronte di qualsiasi variazione intervenuta successivamente all'avvio del rapporto sul fido cedente	€ 1.000,00	SI
Commissione su garanzia	Commissione una tantum da pagare in caso di ottenimento della garanzia prevista dal <i>Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche</i>	1% (min. 350€ - max. 4.000€) oltre IVA	SI

Il cliente dovrà inoltre rimborsare alla Società di Factoring gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento legate alla somministrazione, può essere consultato sul cartello affisso in bacheca nella sala d'attesa della sede legale dell'intermediario.

Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente unitamente al contratto.

Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 e succ. modifiche

È facoltà del cliente richiedere a supporto della sua posizione una garanzia al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 e successive modifiche.

Elea Finance Spa si avvale per la presentazione ed istruttoria della domanda di garanzia dell'opera esterna di A.C.I. S.R.L., società appartenente alla Confesercenti Regionale Campana. A.C.I. S.R.L. Agenzia per l'accesso al credito con sede in Napoli, Via Toledo 148, codice fiscale e partita Iva 06651411214 oppure di NOVARIA CONSULTING SRL con sede Via Domenico Vandelli, 20 22100 Como (CO). Per tale supporto e consulenza ACI srl o NOVARIA CONSULTING SRL richiedono una **commissione dell'1% con un CAP massimo di € 4.000 e Floor minimo di € 350,00**. Tale commissione sarà fatturata direttamente da A.C.I. S.R.L. o da NOVARIA CONSULTING SRL al cliente ed il costo sopportato sarà inserito da Elea Finance spa nel calcolo del TEG ai fini del calcolo del tasso d'usura.

Nulla sarà dovuto in caso di respingimento della pratica di factoring per il lavoro svolto anche da A.C.I. S.R.L. e da NOVARIA CONSULTING SRL.

Quanto può costare il fido?

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia per i consumatori. Per avere un calcolo personalizzato dei costi di un fido, occorre farne richiesta contattando l'Intermediario ai seguenti recapiti: tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail info@eleafinance.it

Le voci di spesa riportate nel presente documento rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio titolare di contratto di apertura di credito. Ciò significa che il prospetto **non include tutte le voci di**

costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto che all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto, è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato sul cartello affisso presso la bacheca sita in via Fienile 1 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) e sul sito web dell'Intermediario www.eleafinance.it.

Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente unitamente al contratto.

Esempio 1: Fido accordato € 1.500, durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero trimestre		
Dettaglio	Sportello	Online
Accordato	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Tasso Debitore nominale annuo	11,70%	11,70%
Spese collegate all'erogazione del credito	Non previste	Non previste
Altre spese	Non previste	Non previste
Interessi: $[(1+0,117)^{3/12}-1] \times 1.500=$	€ 42,07	€ 42,07
T.A.E.G	11,70%	11,70%
Esempio 2: Fido accordato € 2.000, durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero trimestre		
Dettaglio	Sportello	Online
Accordato	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Tasso Debitore nominale annuo	11,70%	11,70%
Spese collegate all'erogazione del credito	Non previste	Non previste
Altre spese	Non previste	Non previste
Interessi: $[(1+0,117)^{3/12}-1] \times 2.000=$	€ 56,10	€ 56,10
T.A.E.G	11,70%	11,70%

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge (quando applicabili), gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad 1 profilo di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Di seguito si riporta in forma sintetica il contenuto delle **più significative clausole contrattuali**, fermo restando che per i rapporti fra le parti farà fede esclusivamente la formulazione del contenuto contrattuale sottoscritto, salva l'applicazione di norme di legge inderogabili.

Obblighi della Finanziaria: la società finanziaria ha l'obbligo di corrispondere al cliente accreditato una determinata somma, disponibile per il cliente attraverso diversi prelievi (o "utilizzi").

Obblighi del Cliente: il cliente è obbligato alla restituzione della somma finanziata, nel rispetto delle eventuali scadenze previste per ciascuna traenza e con gli interessi pattuiti.

Inoltre, il Cliente accreditato:

- deve richiedere ogni utilizzo alla Finanziaria accreditante con un preavviso scritto irrevocabile, così come contrattualmente convenuto, indicandone altresì al suo interno, anche l'importo richiesto;
- poiché la durata di ogni utilizzo può essere contrattualmente prefissata, alla scadenza del suddetto termine l'accreditato deve rimborsare alla Finanziaria accreditante, con pari valuta, il relativo importo;
- deve effettuare tutti i prelievi ed i versamenti, presso la sede della Finanziaria accreditante dove si è costituito il rapporto;
- deve corrispondere tutte le spese, oneri ed interessi addebitati in contratto dalla società accreditante;
- deve adoperarsi per il mantenimento delle proprie condizioni e garanzie economico-finanziarie, per non rischiare la decadenza dal termine.

In caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali, la finanziaria accreditante ha facoltà di risoluzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 24 mesi.

Garanzie: a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, la società finanziatrice potrà chiedere al cliente, di prestare fidejussione bancaria o da parte di terzo, fino al doppio degli importi finanziati (o degli affidamenti). La durata della fidejussione sarà pari al termine delle obbligazioni principali. Tale garanzia si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, e precisamente: interessi dovuti dal cliente; eventuale risarcimento del maggior danno nel caso d'inadempimento del cliente.



Risoluzione contrattuale e clausola risolutiva: l'allegato contratto è soggetto alla disciplina civilistica della risoluzione per inadempimento, ex Art.1453 e ss. del Codice Civile, in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Finanziaria si riserva la facoltà di agire per la risoluzione *ipso iure* del contratto, ex. art. 1456 c.c., senza bisogno di ulteriore preavviso o messa in mora anche giudiziale, in caso di ritardato od omesso rimborso, anche parziale, di uno (oppure specificare il diverso numero) utilizzo, degli interessi, oppure in caso in mancanza o con ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla stipula nella prestazione delle garanzie pattuite o diminuzione considerevole della garanzia patrimoniale prestata.

Decadenza dal beneficio del termine: Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza dal beneficio del termine per il cliente, senza bisogno di preavviso o messa in mora anche giudiziale, il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. Il verificarsi di procedure esecutive o di protesto a carico dell'accreditato si considera, convenzionalmente, condizione diminutiva delle garanzie offerte all'accreditante e legittima *ipso iure* la decadenza dal beneficio del termine, con la facoltà per l'accreditante di chiudere immediatamente la linea di credito.

Diritto di recesso dal contratto:

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto, previo invio di comunicazione con lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dal contratto, senza spese. In tal caso, si obbliga a rimborsare alla ELEA FINANCE quanto eventualmente corrisposto, in linea capitale, oltre agli interessi maturati e dedotte le rate già versate.

Se il contratto è stato pattuito a tempo indeterminato, il cliente avrà diritto a recedere dallo stesso in ogni momento, senza penalità e senza spese.

La Finanziaria accreditante si riserva la facoltà, ex Art.1845 C.C., di recedere dal contratto anche prima dell'eventuale scadenza, seppure in assenza di giusta causa. In questo caso dovrà comunicare la sua volontà tramite raccomandata A/R.

Il recesso sospende immediatamente l'erogazione del finanziamento, salvo un termine di almeno 15 (quindici) giorni concesso all'accreditato per la restituzione degli eventuali utilizzi in corso e dei relativi accessori.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 T.U.B, come modificato dal D.lgs. 141/2010, in caso di variazioni unilaterali apportate dalla Finanziaria alle condizioni contrattuali, il Cliente ha diritto, altresì, di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per la loro attuazione e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate.

Facoltà di surrogazione nel contratto: diritto di portabilità' (d.legsv.141/2010 e d.legsv.221/2012)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.120 quater TUB, come mod. dal D.Legsv.n.141/2010, dal D.lgs. n. 27/2012 e dal D.lgs. n. 221/2012, il cliente ha la facoltà di surroga ex art.1202 C.C., trasferendo il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario mutuante (c.d."portabilità").

La Finanziaria, in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al cliente spese, commissioni, e/o costi di ogni genere per l'esecuzione delle formalità connesse alla suddetta operazione.

La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo.

I rapporti tra il finanziatore originario ed il mutuante surrogato dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di surrogazione.

Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surroga, è nullo.

Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B., il cliente ha il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dalla società finanziatrice, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il cliente, ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto dalla società accreditante.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per le eventuali controversie sorte con il finanziatore, il cliente ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso via Fienile 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail: info@eleafinance.it che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario presso l'ufficio sito in via Fienile 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail: info@eleafinance.it

La Guida pratica sull'ABF può essere trasmessa in formato elettronico direttamente al cliente che ne fa richiesta.

Foro competente:



Il Foro di Cuneo sarà competente in via esclusiva in relazione ad ogni controversia scaturente dal Contratto allegato o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del Contratto stesso, e delle relative cessioni di credito. Fermo restando che nel caso l'azione fosse promossa dal Finanziaria, questi avrà l'insindacabile facoltà di adire anche il Foro di Napoli.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso

LEGENDA

Società finanziaria:	Società che corrisponde la somma finanziata
Cliente:	Soggetto richiedente il finanziamento e beneficiario della somma corrisposta dall'intermediario.
Utilizzo (o "tranche"):	Importo singolarmente prelevato dal cliente.
Offerta fuori sede:	La promozione e il collocamento di operazioni e servizi finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del finanziatore
TAN:	Tasso annuo nominale. E' il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
TAEG:	Tasso annuo effettivo globale.
TEG:	Tasso effettivo globale.
TEGM:	Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura.
Fideiussione:	E' il negozio giuridico, fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.
Valuta:	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi rispettivamente per il beneficiario e il pagatore.
Tasso soglia:	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
Interesse di mora:	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
ABF:	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
Reclamo:	Atto con il quale il cliente, identificandosi chiaramente, contesta all'Intermediario in forma scritta un comportamento del quale è rimasto insoddisfatto.
Ufficio Reclami:	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all'ABF.
Foro competente:	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Data _____

Firma _____